

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 12 Gennaio 2026

ore 15,00

Stampato il 29 dicembre 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 107/2025	ord. 2 aprile 2025 Tribunale di Bergamo - Sezione GIP/GUP - J.S. R.	<p>art. 95 codice penale</p> <p>Reati e pene - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Previsione che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 codice penale - Denunciata interpretazione della norma nel senso di richiedere, ai fini della “cronica intossicazione”, l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo con effetti permanenti o irreversibili e non una cronicità d’uso.</p> <p>In subordine: Fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri disturbi della personalità</p> <p>- Denunciata limitazione dell’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 codice penale alle sole situazioni di cronica intossicazione</p> <p>- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 27, c. 1° e 3°, e 111 Costituzione; artt. 88 e 89 codice penale</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 191/2025	ord. 18 giugno 2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli - Francesco Liccardo c/ Municipia spa	<p>art. 3, c. 14-septies, decreto-legge 27/12/2024, n. 202, convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2025, n. 15</p> <p>Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Società di scopo, di cui all'art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche - Previsione che le disposizioni di cui agli artt. 52, c. 5°, lett. b), n. 1), e 53, c. 1°, del d.lgs. n. 446 del 1997 si interpretano nel senso che tali società non sono iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto legislativo, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo - Previsione che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società</p> <p>- rif. artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 52 e 53 decreto legislativo 15/12/1997, n. 446; artt. 6 e 10 decreto Ministro dell'economia e delle finanze 13/04/2022, n. 101</p> <p>DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO</p>	<p>per Francesco Liccardo: Avv. Fabrizio RIMETTI</p> <p>per Municipia spa: Avv. David ASTORRE Avv. Fabrizio AMATUCCI Avv. Massimo BASILAVECCHIA Avv. Fabio CINTIOLI</p> <p>per Comune di Napoli (*): Avv. Antonio ANDREOTTOLA</p>	ANTONINI	(*) Interveniente ad opponendum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 192/2025	ord. 13 giugno 2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli - Mario Michelino c/ Municipia spa	<p>art. 3, c. 14-septies, decreto-legge 27/12/2024, n. 202, convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2025, n. 15</p> <p>Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Previsione che per adeguare la disciplina relativa all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024 - Previsione che, a tal fine, le disposizioni di cui agli artt. 52, c. 5, lett. b), n. 1), e 53, c. 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, conformemente alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto a esse propedeutiche, non sono iscritte nell'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto Albo - Previsione che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società</p> <p>- rif. artt. 3, 25, 41, 76, 97 e 111 Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei</p>	<p>per Municipia spa: Avv. David ASTORRE Avv. Fabrizio AMATUCCI Avv. Massimo BASILAVECCHIA Avv. Fabio CINTIOLI</p> <p>per Comune di Napoli (*): Avv. Antonio ANDREOTTOLA</p>	ANTONINI	(*) Interveniente ad opponendum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
art. 3 legge 10/10/1990, n. 287

DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ
DELL'INTERVENTO

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 37/2025	ord. 24 ottobre 2024 Tribunale di Reggio Calabria - G. B.	<p>art. 20, c. 1°, primo periodo, in combinato disposto con art. 20, c. 2°, legge 18/04/1975, n. 110</p> <p>Reati e pene - Armi - Previsione che la custodia delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1975 deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica - Previsione, in caso di inosservanza delle prescrizioni, dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda fino a euro 516 - Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, a fronte del richiamo al concetto asseritamente indefinito e discrezionale di "diligenza", preclusivo della possibilità di comprendere in termini di prevedibilità e conoscibilità l'ambito della scelta punitiva del legislatore - Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione all'art. 7 della CEDU - Incidenza negativa sulla vita privata del consociato</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 24, 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 166/2025	ord. 2 luglio 2025 Tribunale di Firenze - K. S.	<p>art. 76, c. 4° bis, decreto Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115</p> <p>Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati - Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall'ipotesi di cui al c. 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, c. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.</p> <p>In subordine: Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall'ipotesi di cui al c. 5, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, c. 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990.</p> <p>In ulteriore subordine: Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 73, c. 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, c. 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990</p> <p>- rif. artt. 3 e 24, c. 2° e 3°, Costituzione</p>	Avv. Stato: Andrea FEDELI	LUCIANI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 158/2025	ord. 22 aprile 2024 Tribunale di Livorno - A. B. e altro c/ Ministero della giustizia	art. 15 quinquies, c. 3°, decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 Patrocinio a spese dello Stato - Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali - Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente - Irragionevole limitazione del potere di scelta del professionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione - Applicazione della limitazione al solo procedimento di mediazione e non al procedimento giurisdizionale - rif. artt. 3 e 24 Costituzione		CASSINELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ord. 142/2025	ord. 3 giugno 2025 Tribunale di Firenze - H. P.	<p>art. 13-bis, c. 1° e 1-bis, decreto-legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, in legge 18/04/2017, n. 48</p> <p>Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento -Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati - Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata previsione che tali provvedimenti siano adottati dal questore anziché dal tribunale, pur quando il soggetto sia già sottoposto ad altre misure di prevenzione.</p> <p>In subordine: Denunciata applicabilità anche ai casi in cui il destinatario della misura sia stato condannato con sentenza anche non definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per i reati indicati posti in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 13-bis, c. 1-bis del decreto-legge n. 14 del 2017.</p> <p>In ulteriore subordine: Denunciata omessa previsione che il questore contestualmente invii una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 13, 16 e 117 Costituzione; art. 2 Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, n. 4</p>	Avv. Stato: Erica FARINELLI	MARINI	